

NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI

PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO I – TIROCINI

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Per contribuire all'educazione europea e alla formazione professionale dei cittadini dell'Unione, nonché per promuovere la conoscenza del funzionamento dell'Istituzione, il Segretariato generale del Parlamento europeo offre diversi tipi di tirocini. Il Parlamento europeo si impegna a creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Fatto salvo l'articolo 8, i tirocini sono aperti a tutti i candidati, senza distinzioni in termini di origine geografica, razziale o etnica, credo politico, filosofico o religioso, età o disabilità, genere od orientamento sessuale, e indipendentemente dallo stato civile o dalla situazione familiare.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini delle presenti norme interne, si applicano le seguenti definizioni:

- "tirocinante": la persona che prende parte a un programma di tirocinio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo;
- "unità Assunzione dei tirocinanti": il servizio del Parlamento europeo incaricato di gestire le procedure di selezione e ammissione e le questioni amministrative riguardanti i tirocinanti;
- "i tre luoghi di lavoro": Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo;
- "EPLO": gli uffici di collegamento del Parlamento europeo situati nella capitale o nelle grandi città di ciascuno Stato membro e di alcuni paesi non appartenenti all'Unione.

Articolo 3

Competenze

1. Il direttore generale del Personale è l'autorità competente abilitata a decidere in

merito alla selezione, all'ammissione e alle questioni amministrative riguardanti i tirocinanti. Il direttore generale del Personale può delegare tali poteri, in tutto o in parte, al capo unità responsabile dell'unità Assunzione dei tirocinanti.

2. Il "coordinatore dei tirocini" è un funzionario o altro agente designato dall'unità Personale / Risorse umane (o equivalente, qualora tale unità non esista) di ciascuna direzione generale e incaricato di occuparsi dei tirocinanti. Il coordinatore dei tirocini è responsabile dei tirocinanti assegnati alla propria direzione generale. In particolare il coordinatore dei tirocini:

- identifica le esigenze della direzione generale in termini di tirocinanti;
- partecipa attivamente alla selezione dei tirocinanti e prende parte alla decisione finale, sulla base della selezione effettuata dal supervisore e di concerto con il direttore generale;
- è responsabile di qualsiasi attività e/o evento organizzati per i tirocinanti della propria direzione generale (giornate di benvenuto, seminari, corsi di formazione, ecc.);
- è responsabile dei trasferimenti interni di tirocinanti (da un'unità a un'altra della stessa direzione generale) eventualmente necessari;
- si occupa di eventuali incidenti significativi che avvengano durante il tirocinio e aiuta i tirocinanti ad affrontare qualsiasi grave problema possa insorgere;
- funge da collegamento tra i supervisori dei tirocini della direzione generale e l'unità Assunzione dei tirocinanti.

3. Il "supervisore del tirocinio" può essere un funzionario o altro agente del Parlamento europeo appartenente all'unità cui è assegnato il tirocinante. In particolare il supervisore del tirocinio:

- partecipa attivamente alla selezione dei tirocinanti;
- assiste e segue da vicino il tirocinante per tutta la durata del tirocinio;
- è responsabile di assegnare i compiti quotidiani al tirocinante, di monitorarne il rendimento e di garantirne l'integrazione all'interno dell'unità;
- segnala al coordinatore dei tirocini qualsiasi incidente significativo possa prodursi durante il tirocinio.

4. L'autorità competente decide in merito alla creazione di un comitato rappresentativo dei tirocinanti, inteso ad agevolare la comunicazione tra i tirocinanti e

gli organi del Parlamento europeo nonché a rendere l'esperienza del tirocinio il più proficua possibile.

Articolo 4

Tipologie di tirocinio

1. Tirocini "Schuman"

I tirocini "Schuman" sono intesi a consentire ai laureati di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea, e in particolare del Parlamento europeo.

2. Tirocini "EU & You"

I tirocini "EU & You" sono intesi a consentire ai laureati dei paesi non appartenenti all'Unione europea in cui si trova un EPLO di svolgere un tirocinio nell'EPLO del proprio paese.

3. Tirocini "Business Agreement"

I tirocini "Business Agreement" derivano da protocolli d'intesa conclusi dal Segretario generale del Parlamento europeo con istituti di istruzione od organizzazioni esterne riguardo, tra l'altro, alla possibilità per

gli studenti o i rappresentanti di tali istituti od organizzazioni di svolgere un tirocinio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo.

Le norme relative a questi tirocini sono definite negli accordi conclusi tra le parti. Per le questioni non disciplinate da tali accordi, si applicano le norme interne relative ai tirocini presso il Parlamento europeo.

CAPO 2 – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI

Articolo 5

Procedure di selezione

Vi sono due procedure per la selezione dei tirocinanti, in funzione del tipo di tirocinio:

1. una campagna di selezione formale e strutturata, che riguarda

- i tirocini "Schuman" e
- i tirocini "EU & You"

e prevede la comparazione di varie candidature;

2. una procedura di selezione ad hoc, che riguarda

- i tirocini "Business Agreement"

e viene effettuata esclusivamente dall'istituto di istruzione o dall'organizzazione esterna con cui il Parlamento europeo ha concluso un accordo in materia di tirocini.

Articolo 6

Periodi di presentazione delle candidature

1. Per i tirocini "Schuman", i periodi di presentazione delle candidature sono almeno di un mese. Essi sono definiti dall'autorità competente e pubblicati sul sito web del Parlamento europeo.
2. Per i tirocini "EU & You", i periodi di presentazione delle candidature sono definiti dall'autorità competente, di concerto con l'EPLD del paese terzo. Essi sono pubblicati sul sito web del Parlamento. Tutte le candidature devono essere presentate almeno un mese prima della data di inizio del tirocinio.
3. Per i tirocini "Business Agreement", i periodi sono definiti nel protocollo d'intesa.

Articolo 7

Periodi di tirocinio

1. Tirocini "Schuman"

Fatto salvo l'articolo 21, la durata dei tirocini "Schuman" è di cinque mesi. I periodi di tirocinio sono i seguenti:

- dal 1° marzo al 31 luglio;
- dal 1° ottobre alla fine di febbraio.

Le direzioni generali possono anticipare o posticipare la data di inizio purché la nuova data sia fissata nel mese immediatamente precedente o successivo a quello della data di inizio originaria. La data di fine viene modificata di conseguenza.

Previo accordo con il supervisore del tirocinio e il coordinatore dei tirocini della direzione generale interessata, i candidati possono anticipare o posticipare la data di inizio purché la nuova data sia fissata nel mese immediatamente precedente o successivo a quello della data di inizio originaria. L'accordo deve essere trasmesso all'unità Assunzione dei tirocinanti quanto prima, e al più tardi un mese prima della data di inizio originaria sopra menzionata. La data di fine viene modificata di conseguenza.

Il coordinatore dei tirocini può chiedere una proroga del tirocinio per un periodo massimo di un mese, con l'accordo del tirocinante e del supervisore del tirocinio e previa approvazione dell'autorità competente.

In via eccezionale il coordinatore dei tirocini può chiedere, nell'interesse del servizio, una proroga del tirocinio per un periodo massimo di tre mesi, con l'accordo del tirocinante e del supervisore del tirocinio e previa approvazione dell'autorità

competente. Tale richiesta deve essere debitamente motivata.

Le proroghe possono essere concesse solo una volta e a condizione che l'unità Assunzione dei tirocinanti sia informata almeno un mese prima della fine del tirocinio. Non vi possono essere interruzioni o sospensioni tra la data menzionata nel contratto di tirocinio e la proroga. La durata totale del tirocinio non può in alcun caso superare otto mesi.

Nello specifico, per quanto concerne i servizi di traduzione della relativa direzione generale:

- possono essere previsti uno o due periodi di tirocinio supplementari, il primo con inizio il 1° giugno e il secondo con inizio il 1° dicembre;
- la durata dei quattro periodi di tirocinio può essere abbreviata da cinque a un minimo di tre mesi.

2. Tirocini "EU & You"

I periodi di tirocinio sono definiti di comune accordo tra l'EPLO del paese terzo e l'autorità competente e sono pubblicati sui siti web di entrambe le parti il 1° ottobre dell'anno precedente.

La durata dei tirocini "EU & You" è di tre mesi. I tirocini possono essere prorogati una volta per un massimo di due mesi supplementari presso l'EPLO o in uno dei tre luoghi di lavoro, con o senza interruzione, a seconda della decisione dell'EPLO. In caso di proroga in uno dei tre luoghi di lavoro, l'EPLO è incaricato dell'assegnazione del tirocinante a uno dei servizi del Segretariato generale del Parlamento.

3. Tirocini "Business Agreement"

I periodi di tirocinio sono definiti in ciascun protocollo d'intesa.

CAPO 3 – CRITERI

Articolo 8

Criteria di ammissibilità

1. Per candidarsi è necessario:

- a. aver compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio;
- b. per un tirocinio "Schuman": essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese in fase di adesione o candidato. Tuttavia, l'autorità competente può offrire un numero limitato di tirocini ai cittadini di altri paesi;
- c. fornire le opportune garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle

funzioni;

- d. i. per i cittadini degli Stati membri: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza molto buona di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea;
- ii. per i cittadini di paesi terzi: avere una conoscenza molto buona di una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco;
- e. per i tirocini "Schuman" e "EU & You", avere conseguito un diploma di livello universitario al più tardi:
 - tre mesi prima dell'inizio del tirocinio, nel caso dei tirocini "Schuman";
 - un mese prima dell'inizio del tirocinio, nel caso dei tirocini "EU & You";
- f. non aver beneficiato, né beneficiare al momento della domanda, di un tirocinio (retribuito o non retribuito) all'interno di un'istituzione, di un organo o di un'agenzia dell'UE per più di due mesi consecutivi, ivi inclusi i tirocini svolti presso i deputati o i gruppi politici del Parlamento europeo;
- g. non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio;
- h. non aver avuto né avere alcun impiego all'interno di un'istituzione, di un organo o di un'agenzia dell'UE per più di due mesi consecutivi, ad esempio in quanto agente temporaneo, agente contrattuale, agente contrattuale ausiliario, membro del personale temporaneo o esperto nazionale distaccato all'interno di qualsiasi organismo, agenzia o istituzione dell'UE, o in quanto assistente di un deputato del Parlamento europeo.

2. L'unità Assunzione dei tirocinanti è responsabile dell'esame dei criteri di ammissibilità di ciascun candidato.

Articolo 9

Altri criteri

I candidati devono soddisfare altri criteri, definiti nella descrizione delle mansioni dei singoli posti di tirocinio. Si tratta di requisiti di istruzione, professionali, linguistici, informatici e di moralità necessari per ciascun posto di tirocinio.

CAPO 4 – SELEZIONE

Articolo 10

Descrizione della procedura

1. La procedura di selezione è concepita in modo tale da evitare qualsiasi forma di discriminazione e garantire l'equo trattamento di tutte le domande. A parità di qualifiche e competenze si dovrebbe assicurare, nella misura del possibile, l'equilibrio geografico e di genere tra i candidati preselezionati.
2. L'autorità competente determina il numero di posti di tirocinio disponibili assegnati a ciascuna direzione generale.
3. Il coordinatore dei tirocini di ciascuna direzione generale assicura che, prima dell'inizio della procedura di selezione, siano resi noti la descrizione delle funzioni e gli altri criteri previsti.
4. Le candidature online seguono le procedure definite dall'unità Assunzione dei tirocinanti, che sono pubblicate sul sito web del Parlamento europeo.
5. I supervisor designati esaminano le candidature in funzione delle qualifiche e delle competenze nonché dei criteri pubblicati. Il coordinatore dei tirocini prende parte alla decisione finale sulla base della selezione effettuata dal supervisore e di concerto con il rispettivo direttore generale, e trasmette i nominativi dei candidati preselezionati all'unità Assunzione dei tirocinanti.
6. L'unità Assunzione dei tirocinanti valuta quindi l'ammissibilità dei candidati preselezionati, che devono presentare tutti i documenti giustificativi necessari entro il termine indicato dall'autorità competente. Qualora i documenti non siano presentati entro il termine stabilito, la candidatura sarà respinta.
7. Non tutti i candidati preselezionati riceveranno un'offerta di tirocinio.

Articolo 11

Esito della procedura di selezione

1. Tutti i candidati saranno personalmente informati dell'esito della propria candidatura, positivo o negativo che sia. Tali notifiche sono trasmesse esclusivamente per via elettronica. In caso di esito negativo, i candidati non saranno informati dei motivi per i quali non sono stati preselezionati o non hanno ricevuto un'offerta di tirocinio.
2. All'inizio del tirocinio l'autorità competente e il tirocinante firmano un contratto di tirocinio. Il Parlamento europeo non partecipa ad alcun contratto di tirocinio proposto dall'istituto di istruzione o dall'organizzazione esterna da cui proviene il tirocinante. L'eventuale proroga del tirocinio, prevista all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è subordinata a una modifica del pertinente contratto di tirocinio, firmata dall'autorità competente sulla base della dotazione di bilancio.
3. Qualora la domanda sia respinta durante la procedura di selezione, il candidato può presentare domanda per un periodo di tirocinio successivo. È tuttavia necessario

presentare una nuova candidatura online, che dovrà essere sottoposta ancora una volta alla procedura di selezione ufficiale.

4. Fatto salvo il paragrafo seguente (articolo 11, paragrafo 5), un candidato può ritirare la propria domanda o rifiutare l'offerta ricevuta, in qualsiasi fase della procedura di selezione, informando per iscritto l'unità Assunzione dei tirocinanti. In tali casi il candidato è escluso da qualsiasi fase successiva della procedura. Può ripresentare domanda per un periodo di tirocinio successivo, ma a tal fine è tenuto a presentare una nuova candidatura online, che dovrà essere sottoposta ancora una volta alla procedura di selezione ufficiale.

5. Tuttavia, qualora ritiri il proprio interesse per il tirocinio a meno di due settimane dalla data di inizio, il candidato non potrà ripresentare alcuna domanda per un periodo di due anni. L'autorità competente può ammettere eccezioni in casi di forza maggiore.

Articolo 12

Richiesta di accomodamenti ragionevoli

1. In conformità dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, per "accomodamenti ragionevoli" in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Istituzione.

2. Le norme interne del 1° aprile 2015 recanti applicazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari e gli orientamenti adottati in conformità dell'articolo 9 di tali norme interne si applicano mutatis mutandis ai tirocini.

3. Tuttavia, se un candidato selezionato aveva dichiarato nella propria domanda la necessità di accomodamenti ragionevoli, non è tenuto a sottoporsi al controllo medico previsto all'articolo 2, paragrafo 1, delle norme interne del 1° aprile 2015 e ai punti 8.1 e 10.1 degli orientamenti, ma è invece invitato a un colloquio con uno dei medici del Parlamento.

4. Il Parlamento può organizzare programmi di tirocinio mirati per i candidati con disabilità che richiedano un accomodamento ragionevole al fine di incentivare la loro partecipazione ai programmi di tirocinio.

CAPO 5 – OBBLIGHI

Articolo 13

Obblighi generali

1. I tirocinanti sono tenuti a rispettare le norme interne vigenti del Parlamento europeo relative ai tirocini.

2. Sono inoltre tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite loro dai supervisori del tirocinio e dalla gerarchia dell'unità cui sono assegnati.
3. I tirocinanti devono contribuire al lavoro dell'unità cui sono assegnati.
4. I tirocinanti sono vincolati alla normativa del paese in cui si svolge il tirocinio, ad esempio per quanto riguarda l'iscrizione ai registri comunali o gli obblighi di visto, se del caso.

Articolo 14

Comportamento e condotta

1. I tirocinanti devono svolgere le proprie funzioni con integrità, cortesia e attenzione. Qualora il tirocinante non dimostri un comportamento adeguato, l'autorità competente può decidere in qualsiasi momento di porre fine al tirocinio, in conformità di quanto disposto all'articolo 31.
2. Durante il loro tirocinio i tirocinanti devono consultare il rispettivo supervisore o, qualora questi non sia disponibile, il coordinatore dei tirocini, su qualsiasi azione che si propongano di adottare di propria iniziativa in relazione alle attività del Parlamento europeo.

Articolo 15

Conflitto di interessi

1. I tirocinanti non devono occuparsi di questioni in merito alle quali abbiano interessi personali, diretti o indiretti (ad esempio interessi familiari e/o finanziari), che possono compromettere lo svolgimento dei loro compiti. Non devono avere legami professionali con terzi che siano incompatibili con il loro tirocinio.
2. Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti non possono esercitare alcuna attività retribuita che possa incidere negativamente sul lavoro loro affidato.
3. Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché ogniqualvolta sorga la possibilità di un conflitto di interessi durante il loro incarico, i tirocinanti ne informano immediatamente per iscritto il coordinatore dei tirocini, che adotterà una decisione motivata sulle relative conseguenze.

Articolo 16

Riservatezza

1. Per tutta la durata del tirocinio, i tirocinanti sono tenuti a esercitare la massima discrezione riguardo al lavoro quotidiano presso il Parlamento europeo. Non possono divulgare ad alcuna persona esterna al personale statutario alcun documento o informazione di cui siano venuti a conoscenza e che non sia stato reso di pubblico dominio, salvo accordo preliminare dell'Istituzione.

2. Per quanto riguarda i contatti con la stampa, i tirocinanti devono rispettare le stesse regole vigenti per tutti i membri del personale statutario del Parlamento europeo e sono tenuti a seguire le istruzioni fornite.

3. Detti obblighi permangono anche dopo la fine del tirocinio.

Articolo 17

Pubblicazioni

1. I tirocinanti non devono pubblicare o far pubblicare, autonomamente o con altri, alcun materiale relativo all'attività del Parlamento europeo senza l'autorizzazione preliminare scritta dei servizi competenti.

2. Una volta ottenuta tale autorizzazione, il tirocinante deve fornire una copia della pubblicazione o dell'articolo al servizio competente.

3. Detti obblighi permangono anche dopo la fine del tirocinio.

Articolo 18

Diritto di proprietà intellettuale

Il Parlamento europeo acquisisce irrevocabilmente, a livello mondiale, la proprietà dei risultati e di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al lavoro svolto dal tirocinante nel quadro del tirocinio. I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono tutti i diritti, ad esempio i diritti d'autore e i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione, nonché ogni altro diritto di proprietà intellettuale o industriale.

CAPO 6 – QUESTIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19

Trasferimento

In qualsiasi fase del tirocinio, il coordinatore dei tirocini può decidere, di concerto con il direttore generale, di trasferire il tirocinante a un'altra unità all'interno della stessa direzione generale, con l'accordo del supervisore del tirocinio. Il coordinatore dei tirocini informa l'unità Assunzione dei tirocinanti al riguardo.

Articolo 20

Sospensione temporanea del tirocinio a titolo volontario

1. Il tirocinante può chiedere di sospendere temporaneamente il tirocinio. L'eventuale sospensione temporanea non può avere durata superiore a un mese e può essere richiesta una volta sola durante il tirocinio.

2. Il tirocinante presenta una richiesta motivata al coordinatore dei tirocini, che accetta o rifiuta la richiesta di concerto con il supervisore del tirocinio. Qualora la sospensione

sia accettata, il coordinatore dei tirocini ne informa l'unità Assunzione dei tirocinanti quanto prima. L'autorità competente emette quindi una decisione di conferma della sospensione temporanea e indica le date in questione, tenendo conto di tutti gli aspetti amministrativi.

3. Durante la sospensione temporanea del tirocinio il tirocinante non ha diritto alla retribuzione, all'assicurazione né al rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute in tale periodo. Il numero di giorni di congedo è ridotto proporzionalmente. Il tirocinante continua ad essere vincolato dalle norme di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17.

4. La data della fine del tirocinio rimane quella originaria ed eventuali proroghe sono subordinate alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

Articolo 21

Impiego futuro

L'ammissione a un tirocinio non conferisce in alcun caso al candidato la qualifica di funzionario o di agente dell'Unione europea e non dà in nessun modo diritto ad una successiva assunzione.

CAPO 7 – CONDIZIONI DI LAVORO

In assenza di norme specifiche per i tirocinanti in merito all'orario di lavoro, ai giorni di congedo, alle assenze e alle missioni, si applicano mutatis mutandis le norme generali valide per tutto il personale del Parlamento europeo.

Articolo 22

Orario di lavoro

1. I tirocinanti sono impiegati a tempo pieno.

2. L'orario di lavoro è l'orario applicabile al personale del Parlamento europeo. Sono possibili adeguamenti di orario per i tirocini connessi con il settore dell'infanzia. Le ore di lavoro straordinario non comportano alcun diritto a una compensazione, a una retribuzione o a un aumento della borsa mensile.

Articolo 23

Congedi e assenze

Il metodo di calcolo è quello applicato a tutto il personale del Parlamento europeo.

1. Giorni festivi e di chiusura degli uffici

Ai tirocinanti si applicano le norme che disciplinano i giorni festivi e di chiusura degli uffici per il personale del Parlamento europeo.

2. Congedo annuale

I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo per ogni mese di lavoro, calcolati sulla base della durata totale del tirocinio. Il congedo deve essere fruito previo accordo con il supervisore del tirocinio.

I giorni di congedo non goduti non saranno rimborsati al termine del tirocinio.

Se il tirocinante supera il numero di giorni di congedo cui ha diritto, un importo equivalente è detratto dalla sua borsa mensile. Per quanto concerne i tirocini "Business Agreement", sarà inviato un avviso all'istituto di istruzione o all'organizzazione esterna.

3. Congedi speciali

Si applicano mutatis mutandis le norme generali valide per tutto il personale del Parlamento europeo.

4. Assenze per malattia

In caso di malattia, il tirocinante è tenuto a informare, nel primo giorno di assenza, il supervisore del tirocinio e/o l'unità alla quale è assegnato. Se l'assenza per motivi di salute dura più di tre giorni (compresi fine settimana, giorni festivi e giorni di chiusura degli uffici), il tirocinante deve inviare un certificato medico al servizio Gestione delle assenze malattia del Parlamento.

In ogni caso, per tutta la durata del tirocinio, il numero massimo di giorni di assenza per malattia senza certificato medico non può superare il numero totale di mesi di tirocinio.

5. Assenze ingiustificate

Non appena il servizio interessato è informato di un'assenza ingiustificata, la durata della stessa è detratta dal totale dei giorni di congedo cui il tirocinante ha diritto, fino a quando non è fornita una giustificazione. Qualora il tirocinante non abbia giorni di congedo residui, si applicano detrazioni all'importo della borsa mensile. Per quanto concerne i tirocini "Business Agreement", sarà inviato un avviso all'istituto di istruzione o all'organizzazione esterna.

Articolo 24

Missioni

1. Nel corso del tirocinio i tirocinanti possono essere inviati in missione in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo per seguire le attività parlamentari.
2. In casi eccezionali, i tirocinanti possono viaggiare in qualsiasi altro paese nell'interesse del servizio.
3. I tirocinanti assegnati agli EPLO sono autorizzati a recarsi in missione al di fuori

dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo nel paese di assegnazione.

4. L'autorità competente decide in merito a eventuali norme specifiche per le missioni dei tirocinanti, che sono pubblicate sul sito web del Parlamento europeo. Qualora non siano in vigore norme specifiche per i tirocinanti, si applicano mutatis mutandis le norme generali per il personale del Segretariato del Parlamento europeo.

CAPO 8 – BORSE, INDENNITÀ E ASSICURAZIONE

Articolo 25

Borse mensili

1. L'autorità competente decide in merito all'importo della borsa mensile per i diversi tipi di tirocinio. Tali importi sono pubblicati sul sito web del Parlamento europeo.
2. La borsa è soggetta al coefficiente correttore per il paese in cui ha luogo il tirocinio.
3. A seconda del protocollo d'intesa, è possibile che i tirocinanti "Business Agreement" non ricevano una borsa mensile.

Articolo 26

Decisione relativa alle richieste di accomodamenti ragionevoli e di indennità di disabilità

1. In seguito al riconoscimento della disabilità e alla determinazione della percentuale di invalidità da parte del Servizio medico del Parlamento europeo, l'autorità competente decide in merito alle richieste di accomodamenti ragionevoli dei candidati selezionati su raccomandazione del comitato consultivo in materia di accomodamenti ragionevoli per ciascun caso individuale.
2. La valutazione della disabilità e la determinazione della percentuale di invalidità da parte del Servizio medico del Parlamento europeo non sono vincolate da alcun certificato o da alcuna decisione emessi a livello nazionale o locale o da altri soggetti terzi.
3. Un tirocinante la cui richiesta di accomodamenti ragionevoli sia stata accettata può ricevere un pagamento aggiuntivo pari a fino il 50 % della sua borsa mensile, a seconda del grado di disabilità:
 - se la disabilità è inferiore al 20%, non sarà corrisposto alcun pagamento aggiuntivo;
 - se la disabilità è pari o superiore al 20 %, ma inferiore al 50 %, il pagamento aggiuntivo sarà pari al 20 % della borsa mensile;
 - se la disabilità è pari o superiore al 50 %, il pagamento aggiuntivo sarà pari al 50 % della borsa mensile.

4. L'autorità competente emette una decisione che conferma l'importo esatto del pagamento aggiuntivo, il quale si applica (anche in modo retroattivo) all'intera durata del tirocinio.

Articolo 27

Indennità di viaggio

1. Tutti i tirocinanti "Schuman" hanno diritto a un'indennità di viaggio che copre in parte le spese che dovranno sostenere per viaggiare dal luogo di residenza al luogo di lavoro.
2. L'importo forfettario e il metodo di pagamento dell'indennità di viaggio sono stabiliti dall'autorità competente; tali informazioni sono pubblicate sul sito Internet del Parlamento europeo.
3. I tirocinanti "EU & You" e "Business Agreement" non hanno diritto a tale indennità di viaggio.

Articolo 28

Assicurazione malattia e infortunio

1. I tirocinanti sono coperti per l'intera durata del tirocinio contro i rischi di malattia e di infortunio.
2. Il Parlamento europeo contrae un'assicurazione malattia e un'assicurazione infortunio che offrono loro una copertura complementare rispetto all'eventuale copertura di cui dispongano nell'ambito del sistema nazionale o di altro regime assicurativo.
3. Su richiesta di un tirocinante, il Parlamento europeo può inoltre assicurare il coniuge e i figli. In tal caso, i premi assicurativi sono a carico del tirocinante.
4. I dettagli relativi alle polizze assicurative disponibili sono pubblicati sul sito web del Parlamento europeo.
5. In caso di malattia o infortunio, il tirocinante deve rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione. Il Parlamento europeo non può fungere da mediatore tra il tirocinante e la compagnia di assicurazione.
6. A seconda del protocollo d'intesa, è possibile che i tirocinanti "Business Agreement" non abbiano diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortunio.

Articolo 29

Obblighi fiscali

I tirocinanti hanno la responsabilità esclusiva del rispetto dei loro obblighi fiscali in virtù delle leggi in vigore nel paese interessato. La borsa non è soggetta all'imposta comunitaria.

CAPO 9 – FINE ANTICIPATA DEL TIROCINIO

Articolo 30

Su richiesta del tirocinante

1. Il tirocinante può chiedere di terminare il proprio tirocinio prima della data indicata nel contratto di tirocinio. Se lo desidera, il tirocinante ha la possibilità, prima di presentare la richiesta, di essere ascoltato dall'autorità competente in merito ai motivi della fine anticipata del tirocinio.

2. Il tirocinante presenta una richiesta scritta firmata al coordinatore dei tirocini e informa il supervisore del tirocinio. Il coordinatore dei tirocini deve informare l'unità Assunzione dei tirocinanti quanto prima, e al più tardi cinque giorni lavorativi prima della data di fine richiesta. L'autorità competente emette quindi una decisione di conferma della fine anticipata, tenendo conto di tutti gli aspetti amministrativi.

3. Il numero di giorni di congedo e la borsa sono ridotti su base proporzionale. Se la fine anticipata comporta un pagamento in eccesso della borsa, il tirocinante deve rimborsare il Parlamento europeo per intero.

Articolo 31

Su decisione dell'autorità competente

1. L'autorità competente si riserva il diritto di terminare il tirocinio prima della data prevista di fine:

- qualora il livello di prestazione professionale del tirocinante o la sua conoscenza della lingua richiesta siano insufficienti per lo svolgimento corretto dei suoi compiti;
- qualora, in qualsiasi momento, si accerti che il tirocinante ha reso dichiarazioni errate, compresa la mancata o inadeguata dichiarazione della necessità di accomodamenti ragionevoli nel modulo di candidatura, o ha fornito dichiarazioni o documenti falsi al momento della procedura di candidatura o ammissione o durante il periodo di tirocinio;
- per giustificati motivi, in particolare per ragioni operative tassative o per una violazione delle norme relative agli obblighi, al comportamento e alla condotta che i tirocinanti sono tenuti a

osservare.

2. In tutti i casi di cui sopra, l'autorità competente invita il tirocinante ad un colloquio per illustrargli i motivi della fine anticipata e permettergli di essere ascoltato. L'autorità competente decide quindi in merito all'esito della procedura.
3. L'autorità competente può proporre al tirocinante di continuare il tirocinio o nella stessa unità o in un'unità diversa per il periodo rimanente.
4. Qualora decida di terminare il tirocinio prima del termine previsto, l'autorità competente consegna o trasmette la propria decisione al tirocinante il prima possibile. Il tirocinante ha diritto a un periodo di tre giorni lavorativi, a decorrere dal giorno successivo alla consegna o alla conferma della ricezione della decisione di fine anticipata, per completare i compiti in sospeso.
5. L'autorità competente può stabilire che sussiste la necessità di impedire al tirocinante l'accesso agli edifici e a qualsiasi casella di posta elettronica del Parlamento europeo.
6. Inoltre, in casi di comportamenti estremamente scorretti, il Parlamento si riserva il diritto di avviare azioni legali contro il tirocinante.
7. Il numero di giorni di congedo e la borsa sono ridotti su base proporzionale. Se la fine anticipata comporta un pagamento in eccesso della borsa, il tirocinante deve rimborsare il Parlamento europeo per intero.
8. Se l'autorità competente decide di non terminare il tirocinio, esso prosegue il suo corso naturale.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Ricorsi

1. Non sono possibili ricorsi formali interni contro le decisioni relative ai tirocini.
2. Su richiesta scritta e motivata di un tirocinante, l'autorità competente può offrire una mediazione informale per risolvere un problema connesso a uno specifico tirocinio.
3. Una decisione assunta in applicazione delle presenti norme interne può essere contestata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea in virtù dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Articolo 33

Protezione dei dati

Indipendentemente dal fatto che le candidature siano state selezionate, rifiutate o ritirate, qualsiasi dato personale generato in relazione ai tirocini è trattato conformemente al regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Qualsiasi dato personale è trattato esclusivamente ai fini e nel quadro delle presenti norme interne.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Le presenti norme entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro firma.
2. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore, compresi quelli che sono stati prorogati prima o dopo tale data, continuano ad essere disciplinati dalle norme interne che disciplinano i tirocini presso il Segretariato generale del Parlamento europeo del 18 giugno 2019. Eccetto in tali casi specifici, le presenti norme sostituiscono le norme suddette.
3. La decisione del direttore generale del Personale del 4 febbraio 2014 (Decisione relativa alla concessione di un'indennità supplementare ai tirocinanti con disabilità) e la decisione del Segretario generale del 22 dicembre 2015 (Decisione relativa al riconoscimento di una disabilità e all'assegnazione di accomodamenti ragionevoli ai tirocinanti) sono abrogate.

Fatto a Lussemburgo, 19 APR 2021

Klaus WELLE